



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 10

del 6 aprile 2020

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  
**“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA”**  
- CF **94144120161** - Nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”*;
- VISTA** la nota del 20/02/2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso, informava il CONI del controllo effettuato a carico della **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA”**, CF

**94144120161**, per l'anno di imposta 2015, il cui esito aveva evidenziato il mancato svolgimento di attività sportiva dilettantistica, ravvisando invece quella di organizzazione, nei soli mesi da giugno a settembre, di centro estivo dietro il pagamento di quote settimanali nonché di feste di compleanno anche esse a pagamento;

**VISTA** l'iscrizione in data 03/05/2013 conseguita dalla **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA"**, CF **94144120161**, quale affiliata ACSI con numero/codice affiliazione 89192 valida sino al 31/12/2013 e rinnovata dall'Ente per gli anni sportivi in scadenza al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018;

**PRESO ATTO** della nota del 04/03/2020 con la quale il CONI ha comunicato all'Ente ACSI l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel Registro, con richiesta dell'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'Ente ACSI, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati ACSI dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

**PRESO ATTO** che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

**RILEVATO** che l'Ente ACSI, entro i termini concessi, non ha provveduto a fornire la documentazione di propria competenza, attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nel Registro indispensabile per la conclusione del procedimento di verifica a carico della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA, pur informato dell'assunzione di eventuali provvedimenti ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

**RILEVATO** che l'Ente ACSI aveva aderito all'iter alternativo dal 15/06/2010 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro la **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA"**, CF **94144120161**, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel Registro ha garantito per

tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività sportive caricate nella Piattaforma del Registro CONI;

**RILEVATO**

che l'iscrizione al Registro della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA", CF 94144120161 risulta sostanzialmente carente del requisito dello svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito delle proposte sportive dilettantistiche la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'organismo affiliante;

**RITENUTO**

pertanto, non confermati da parte dell'Ente ACSI i requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) - lett. f) della succitata normativa, negli anni 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018,

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING NATURA**", CF **94144120161**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva ACSI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Il Segretario Generale  
Carlo Mornati



18/07/2017